Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 novembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa « alla memoria » per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 24 *maggio* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1965
registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 288

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MICHELON Vittore, nato a Valternigo il 3 giugno 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un duro combattimento, contribuiva con sommo sprezzo del pericolo a stroncare mediante il tiro della sua arma automatica gli attacchi di una grossa pattuglia nemica. Benchè colpito da una raffica, non abbandonava il posto di combattimento fino ad azione ultimata. Dopo pochi giorni, decedeva per le ferite riportate. — Strug (Jugoslavia), 19 giugno 1944.

(8316)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. **1291.**

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile.

N. 1291. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 480.000.000 (quattrocentottantamilioni), il fabbricato di civile abitazione, sito in Roma, via Privata dell'Accademia Albertina n. 30, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili - S.p.A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965, n. **1292.**

Modificazioni allo statuto della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », con sede in Bologna.

N. 1292. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1965.

Sostituzione del segretario del Consiglio superiore degli archivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 30 settembre 1963, n. 1409, concernente « Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato »;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1964, con il quale è stato nominato il Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1964-1966;

Ritenuta l'opportunità della sostituzione, con altro funzionario, del segretario del predetto Consesso, sovrintendente-direttore capo di 2ª classe dott. Giovanni Antonelli, il quale dovrà essere scrutinato dalla Giunta del Consiglio medesimo, ai fini dell'eventuale promozione per merito comparativo alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore degli archivi, per il rimanente periodo della sua attuale composizione, saranno disimpegnate dal dott. Raffaele De Felice, sovrintendente-direttore capo di 2ª classe nell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione del sovrintendente-direttore capo di 2ª classe dott. Giovanni Antonelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1965

SARAGAT

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 113. — DI STEFANO

(9159)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreto ministeriale del 19 luglio 1954;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1959, con il quale il prof. Giovanni Sardi venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il prof. Giovanni Sardi è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Sodini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(9209)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1965.

Sostituzione del segretario della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 ottobre 1965, con il quale è stato provveduto alla nomina del sovrintendente-direttore capo di 2ª classe dott. Raffaele De Felice a segretario del Consiglio superiore degli archivi, per il rimanente periodo della sua attuale composizione, in sostituzione del sovrintendente-direttore capo di 2ª classe dott. Giovanni Antonelli;

Visto l'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, per il rimanente periodo della sua attuale composizione, saranno disimpegnate dal sovrintendente-direttore capo di 2ª classe dott. Raffaele De Felice, in sostituzione del sovrintendente-direttore capo di 2ª classe dott. Giovanni Antonelli.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1965
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 313. — DI STEFANO

(9160)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1965.

Approvazione dei programmi particolareggiati delle prove di esame per concorsi a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, di veterinario comunale capo, di direttore del macello pubblico e di veterinario condotto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 13, 14 e 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che prevedono l'emanazione da parte del Ministero della sanità dei programmi particolareggiati di esame per i concorsi a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria, veterinario comunale capo e di direttore di macello;

Considerata la necessità di aggiornare il programma particolareggiato delle prove di esame dei concorsi a posti di veterinario condotto, stabilito con decreto ministeriale 15 aprile 1935, ormai inadeguato per una esatta valutazione della preparazione professionale necessaria per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio di condotta veterinaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati programmi particolareggiati delle prove di esame per concorsi a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, di veterinario comunale capo, di direttore di macello pubblico e di veterinario condotto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *A*

Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

(Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211)

PROVE PRATICHE

A) *Prova di clinica medica e polizia veterinaria.*

Esame clinico di un animale infetto o sospetto di una delle malattie previste nel regolamento di polizia veterinaria.

Prelevamento di materiale patologico ed eventuali preliminari ricerche di laboratorio per l'accertamento diagnostico.

Misure di polizia veterinaria previste dalle norme vigenti per la malattia infettiva o infestiva eventualmente accertata.

Disinfettanti e disinfezioni.

B) *Prova di ispezione degli alimenti di origine animale e di igiene zootecnica.*

Ispezione sanitaria delle carni, organi e visceri di un animale macellato; metodica ispettiva; reperto anatomo-patologico; raccolta di materiale patologico ed eventuale esecuzione dell'esame batteriologico delle carni; giudizio ispettivo.

Ispezione sanitaria delle carni congelate, insaccate o comunque preparate.

Ispezione sanitaria del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina.

Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.

Ispezione sanitaria del miele.

Saggi chimico-fisici elementari ed eventuali ricerche batteriologiche riguardanti il controllo del latte alla produzione.

Visita per l'accertamento sanitario di una bovina da adibirsi alla produzione del latte destinato al consumo diretto.

Determinazione dell'età, della razza e dello stato segnaletico.

Prescrizioni igieniche e tecniche per la costruzione e il funzionamento dei macelli, dei mercati bestiame e delle carni.

Norme tecniche sulla refrigerazione e congelamento delle carni. Vigilanza sui frigoriferi.

Prescrizioni igieniche, funzionamento e vigilanza dei laboratori di carni insaccate o comunque preparate.

Esame di ricoveri animali e giudizio sulle loro condizioni ai fini dell'igiene zootecnica.

Raccolta ed elaborazione di dati statistici sanitari riguardanti la morbosità e mortalità animale per malattie infettive e infestive e gli approvvigionamenti degli alimenti di origine animale.

ALLEGATO B

Programma particolareggiato della prova di esame nei concorsi a posti di veterinario comunale capo

(Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211)

PROVE PRATICHE

A) *Prova di clinica medica e di polizia veterinaria.*

Visita sanitaria di un animale infetto o sospetto di una delle malattie indicate nel regolamento di polizia veterinaria e indicazione dei relativi provvedimenti di polizia veterinaria. Disinfezioni. Prelevamento di materiale patologico ed eventuale esecuzione di ricerche preliminari di laboratorio ai fini della diagnosi.

Determinazione dell'età, della razza e dello stato segnaletico dell'animale visitato.

Visita sanitaria di una bovina da adibirsi alla produzione del latte destinato al consumo.

B) *Prova di ispezione degli alimenti di origine animale.*

Ispezione sanitaria delle carni, organi e visceri di un animale macellato; metodica ispettiva; reperto anatomo-patologico. Giudizio ispettivo.

Ispezione sanitaria delle carni congelate, insaccate o comunque preparate.

Ispezione sanitaria del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina.

Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.

Ispezione sanitaria del miele.

PROVE SCRITTE

A) *Malattie infettive e infestive.*

Eziologia, recettività, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, trattamenti immunizzanti, terapia e provvedimenti di polizia veterinaria delle seguenti malattie:

Afta epizootica;
Peste suina classica e africana;
Tetano;
Morva;
Rabbia e altre malattie da virus neurotropi;
Tubercolosi;
Brucellosi;
Pasteurellosi;
Carbonchio ematico;
Gangrene gassose;
Salmonellosi;
Mastiti;
Malattie neonatali;
Mal rossino;
Malattie da virus pneumotropi degli equini e dei bovini.
Anemia infettiva degli equini;
Malattie infettive aviarie: affezioni pestose, tifosi e pullorosi, malattia cronica e respiratoria bronchite infettiva.
Piroplasmosi;
Leptospirosi;
Idatidosi;
Trichinosi;
Distomatosi;
Ipodermosi;
Strongilosi;
Cisticercosi;
Tricomoniasi.

B) *Igiene e zootecnia Ispezione e approvvigionamenti degli alimenti di origine animale.*

Vigilanza sulla produzione del latte. Componenti e composizione del latte. Alterazioni organolettiche del latte. Raccolta igienica del latte: igiene dei ricoveri e annessi, del personale, degli animali lattiferi, della mungitura e dei recipienti. Filtrazione, refrigerazione, conservazione e trasporto del latte Controlli del latte alla produzione. Centri di raccolta. Malattie infettive alimentari acute trasmesse all'uomo con il consumo del latte e derivati.

Foraggi e mangimi. Principali piante foraggere e mangimi concentrati e loro valore nutritivo. Razioni alimentari in rapporto alle produzioni zootecniche. Additivi nell'alimentazione degli animali.

Fecondazione artificiale.

Metodi di riproduzione animale e scelta dei riproduttori.

Igiene dei ricoveri animali.

Approvvigionamenti. Mercati di bestiame, delle carni e del pesce. Modalità della compra-vendita. Valutazione degli animali da macello e determinazione del prezzo della carne.

Autorizzazioni, attrezzature, funzionamento e vigilanza dei macelli pubblici e privati, dei laboratori per le carni insaccate o comunque preparate, dei frigoriferi e degli spacci di vendita dei prodotti di origine animale.

Trasporto degli animali vivi e delle carni.

Caratteristiche, proprietà e norme sull'impiego degli additivi chimici, dei colori artificiali, degli antibiotici e degli ormoni nella preparazione degli alimenti di origine animale.

Sofisticazione e adulterazione degli alimenti di origine animale.

PROVE ORALI

A) *Materia delle prove pratiche e scritte.*

B) *Statistica.*

Nozioni generali di statistica. Rilevazione, elaborazione e rappresentazione grafica dei dati statistici. Statistica sanitaria relativa: alla morbosità e mortalità animale per malattie infettive ed infestive; al movimento della popolazione animale secondo la specie, razza, attitudine zootecnica; agli approvvigionamenti degli alimenti di origine animale.

C) *Legislazione.*

Ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato.

Legislazione vigente in materia sanitaria e annonaria, con particolare riguardo ai servizi veterinari.

Disposizioni del Codice penale che interessano il servizio veterinario.

ALLEGATO C

Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di direttore di macello

(Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211)

PROVE PRATICHE

A) *Esame clinico di un animale prima della macellazione.*

Visita dell'animale in vita per rilevare l'eventuale esistenza di malattie comuni, infettive e infestive agli effetti della ammissione o meno alla macellazione regolare o condizionata.

Eventuale accertamento sperimentale.

Valutazione dell'animale: età, razza, stato di nutrizione, peso vivo.

B) *Ispezione sanitaria delle carni e degli altri alimenti di origine animale.*

Ispezione sanitaria delle carni, organi e visceri di un animale da macello: metodica ispettiva; reperto anatomo-patologico; esame bacteriologico ed altri eventuali ricerche di laboratorio per formulare il giudizio ispettivo.

Caratteri differenziali per la determinazione del sesso e della specie.

Classificazione delle carni per categoria.

Valutazione della resa e determinazione dei prezzi delle carni.

Ispezione sanitaria delle carni congelate, insaccate e comunque preparate.

Ispezione sanitaria dei polli, uova, conigli e selvaggina.

Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.

PROVE SCRITTE

A) *Malattie infettive e infestive.*

Eziologia, recettività, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, trattamenti immunizzanti, terapia, provvedimenti di polizia veterinaria, linea di condotta nella destinazione delle carni delle seguenti malattie:

Afta epizootica;
Peste suina classica e africana;
Morva;
Rabbia e altre malattie da virus neurotropi;
Tubercolosi;
Brucellosi;
Pasteurellosi;
Carbonchio ematico;
Gangrene gassose;
Salmonellosi;
Mastiti:
Actinogranulomatosi;
Malattie neonatali;
Mal rossino;
Malattie da virus pneumotropi degli equini e dei bovini;
Malattie infettive aviarie: affezioni pestose, tifosi, pullorosi, malattia cronica respiratoria, bronchite infettiva.

Leptospirosi;
Piroplasmosi;
Idatidosi;
Trichinosi;
Distomatosi;
Strongilosi;
Cisticercosi;
Infezioni e intossicazioni dell'uomo provocate da contaminazione esogena delle carni e degli altri alimenti di origine animale da salmonelle, shigelle, stafilococchi, streptococchi e clostridi.

B) *Organizzazione e funzionamento dei pubblici macelli e dei laboratori di carni.*

Scopi e criteri generali della ispezione sanitaria delle carni.
Criteri tecnici per la costruzione dei macelli (pubblici, privati e annessi ai laboratori di carne).
Distribuzione, attrezzatura e funzionamento delle sale di macellazione e dei vari reparti.
Condizioni igienico-sanitarie delle diverse operazioni di macellazione.
Igiene del personale.
Refrigerazione e congelazione delle carni. Impianti, funzionamento e vigilanza sanitaria dei frigoriferi.
Raccolta e utilizzazione dei sottoprodotti della macellazione.
Organizzazione, funzionamento e vigilanza sanitaria dei mercati annessi ai macelli.
Laboratori di carni insaccate, salate o comunque preparate.
Ispezione e vigilanza dei relativi prodotti. Additivi nella preparazione degli alimenti di origine animale.
Sofisticazione e adulterazioni degli alimenti di origine animale.
Trasporto carni.

PROVE ORALI

A) *La materia delle prove pratiche e scritte.*

B) *Statistica.*

Nozioni generali di statistica. Rilevazioni statistiche sanitarie e sugli approvvigionamenti degli alimenti di origine animale. Elaborazione e rappresentazione grafica dei dati rilevati.

C) *Legislazione.*

Ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato.
Legislazione vigente in materia sanitaria e annonaria, con particolare riguardo ai servizi veterinari.
Disposizioni del codice penale riguardanti l'igiene degli alimenti e i prodotti di origine animale.

ALLEGATO *D*

Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di veterinario condotto

PROVE PRATICHE

A) *Prova di clinica medica e polizia veterinaria.*

Esame clinico di un animale infetto o sospetto di una delle malattie previste dall'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria.
Prelevamento di materiale patologico ed indicazioni delle ricerche da richiedere al competente Laboratorio per l'accertamento diagnostico.
Misure di polizia veterinaria previste dalle norme vigenti per la malattia infettiva o infestiva eventualmente accertata.
Disinfettanti e disinfezioni.

B) *Prova di ispezione degli alimenti di origine animale, di igiene e zootecnia.*

Ispezione sanitaria delle carni, organi e visceri di un animale macellato: metodica ispettiva; reperto anatomo-patologico; eventuale raccolta di materiale patologico per l'esame batteriologico delle carni; giudizio ispettivo.
Ispezione sanitaria delle carni congelate, insaccate o comunque preparate.
Ispezione sanitaria del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina.
Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.
Saggi chimico-fisici elementari del latte alla produzione.
Visita per l'accertamento sanitario di una bovina da adibirsi alla produzione del latte destinato al consumo diretto
Esame di un animale (bovino, equino, suino, ovino o caprino) per la determinazione dell'età, razza, attitudini, stato segnaletico e per la segnalazione degli eventuali pregi e difetti in relazione alle finalità zootecniche a cui è destinato.
Esame di ricoveri animali e giudizio sulle loro condizioni ai fini dell'igiene zootecnica.
Esame di foraggi e mangimi per giudicare della qualità e dello stato di conservazione. Composizione e caratteristiche di una razione alimentare in relazione ad una determinata produzione zootecnica.

(8371)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1965.

Approvazione della deliberazione in data 16 settembre 1965 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti, per l'anno 1966.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Esaminata la deliberazione in data 16 settembre 1965, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1966, al Consiglio nazionale, nonchè il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1966-1967;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 settembre 1965 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1966, al Consiglio nazionale, nonchè il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1966-1967.

Roma, addì 11 novembre 1965

Il Ministro: REALE

Misura delle quote annuali dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale e limite massimo delle quote dovute ai Consigli regionali o interregionali.

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*) e comma *g*) della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 67 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 16 settembre 1965 quanto segue:

1) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dello Ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1966 nella misura di L. 4.000 per ciascun iscritto

2) il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1966-1967 dovute ai rispettivi Consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali è stabilito nella misura di lire 6.000;

3) le quote annuali di cui ai punti 2) e 3) sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(8967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1965, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio di Stato prodotto dal dott. Guido Bellanca, contro la deliberazione 31 gennaio 1963, con la quale il Consiglio superiore della magistratura gli ha attribuito la classifica di merito semplice per la promozione a magistrato d'appello, con idoneità ad entrambe le carriere e alle funzioni direttive, nonchè avverso la graduatoria finale dello scrutinio.

(9098)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Psicologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Psicologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9210)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, registro n. 75, foglio n. 73), è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla sig.na Armetta Paola, avverso l'esito del concorso per un posto di bidella supplente presso la Scuola media di Carini (Palermo).

(9086)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Tresinaro Secchia, con sede in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12101 in data 10 novembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Tresinaro Secchia, con sede in Reggio Emilia deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 luglio 1963.

(8859)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Roggia Capriana, con sede in Capriano del Colle (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11813 in data 13 novembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Roggia Capriana, con sede in Capriano del Colle (Brescia) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati.

(8949)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre successivo, registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 157, è stato, in parte, dichiarato irricevibile ed, in parte, respinto il ricorso straordinario proposto il 30 settembre 1963 dalla sig.ra Vettore Agnese nata Cozza, impiegata del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per i Servizi dell'alimentazione, avverso il provvedimento ministeriale n. 4474 del 6 aprile 1963, con il quale veniva denegato l'accoglimento dell'istanza prodotta dall'interessata in data 5 gennaio 1962 onde ottenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1247, il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo B, istituiti con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(9070)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre successivo, registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 156, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 1° agosto 1963 dal dott. Penzavalli Giuseppe, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per i Servizi dell'alimentazione, avverso il provvedimento ministeriale n. 4476 del 6 aprile 1963, con il quale veniva denegato l'accoglimento dell'istanza prodotta dall'interessato in data 5 gennaio 1962 onde ottenere, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1961, n. 1143 e 8 novembre 1961, numero 1247, il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A istituiti con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(9071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentate per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1062 Mod. 241 D.P. — Data: 23 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Riccio Stefano fu Pasquale, presidente del Consiglio di amministrazione degli Educandati femminili di Napoli — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 5.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 Mod. 241 D.P. — Data: 25 febbraio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Fava Rinaldo, nato a Quinto al Mare il 30 dicembre 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 Mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: dott. Tortora Francesco, nato a Terlizzi il 19 settembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 Mod. 241 D.P. — Data: 4 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Alessandria — Intestazione: Amisano Enrico, nato in Alessandria il 2 dicembre 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Signorini Giuseppe, nato a Massa Marittima il 5 ottobre 1896 e residente in Follonica — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 ottobre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7799)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 26 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,80	624,79	624,81	624,77	624,79	624,83	624,78	624,79	624,80
$ Can.	581 —	581 —	581 —	581 —	580,40	581,05	581,05	581,05	580,95	581,10
Fr. Sv.	144,67	144,68	144,675	144,665	144,65	144,66	144,66	144,68	144,66	144,66
Kr. D.	90,68	90,67	90,65	90,68	90,60	90,68	90,69	90,65	90,65	90,67
Kr. N.	87,45	87,46	87,48	87,485	87,53	87,47	87,4850	87,47	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,86	120,80	120,80	120,805	120,85	120,86	120,80	120,85	120,86	120,85
Fol.	173,47	173,46	173,43	173,45	173,50	173,47	173,45	173,48	173,47	173,46
Fr. B.	12,59	12,585	12,5880	12,5895	12,585	12,59	12,5895	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,51	127,515	127,505	127,51	127,52	127,51	127,51	127,50
Lst.	1751,67	1751,50	1751,50	1751,675	1751,25	1751,55	1751,70	1751,55	1751,55	1751,60
Dm. occ.	156,19	156,16	156,18	156,185	156,10	156,17	156,185	156,17	156,17	156,17
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,15	24,18625	24,15	24,18	24,188	24,18	24,18	24,185
Escudo Port	21,85	21,86	21,85	21,865	21,75	21,86	21,8130	21,68	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,432	10,435	10,43	10,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 26 novembre 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	10 ,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1965

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	624,82	1 Franco belga	12,589
1 Dollaro canadese	581,025	1 Franco francese	127,517
1 Franco svizzero	144,662	1 Lira sterlina	1751,687
1 Corona danese	90,635	1 Marco germanico	156,185
1 Corona norvegese	87,485	1 Scellino austriaco	24,187
1 Corona svedese	120,802	1 Escudo Port.	21,859
1 Fiorino olandese	173,45	1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Spes » con sede in San Lorenzo Nuovo (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1965 la Società cooperativa agricola « Spes », con sede in San Lorenzo Nuovo (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 17 gennaio 1958, repertorio 7318, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(9084)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Verona

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, n. 872, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Verona.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9083)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1965, registro n. 23 Finanze, foglio n. 377, è stato respinto in conformità al parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 14 gennaio 1965, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Di Antonio Domenico, avverso il provvedimento 19 aprile 1963, n. 170635, con il quale il Ministero delle finanze assegnava l'alloggio demaniale int. 13, sito in Genova, via Ricca, n. 4 a favore del signor L'Episcopo Vincenzo.

(8952)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 luglio 1965 « Concessioni di temporanea importazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 novembre 1965:

all'art. 1 — punto 5 — prima colonna — penultimo rigo, ove è detto conduttori eletttrici, leggasi: *conduttori elettrici*; punto 6 — prima colonna — penultimo rigo, ove è detto fabbricazione di carta, leggasi: *fabbricazione di carte;*

all'art. 2 — punto 12 — prima colonna — penultimo rigo, ove è detto ulteriormente riunite leggasi: *ulteriormente rifinite.*

(9092)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a quattordici posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I quattordici posti a concorso sono così ripartiti:

a) sette posti a coloro che supereranno le prove di esame previste nel programma per i candidati in possesso di diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore (lettera *A* dell'art. 15).

b) sette posti a coloro che supereranno le prove di esame previste nel programma per i candidati in possesso di diploma di perito industriale (lettera *B* dell'art. 15).

Al concorso sono anche ammessi gli aspiranti in possesso di diploma di maturità scientifica o di diploma equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica) nonchè gli impiegati delle carriere esecutive con qualifica non inferiore a quella di archivista, che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; detti candidati sosterranno, a loro scelta, le prove di esame previste in uno dei programmi di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 15 e concorreranno, quindi, per uno dei contingenti di posti previsti dal comma precedente.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) possesso di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 1.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportate condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, numero 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2 i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione ordinaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17 ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465);

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, numero 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle Guardie di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i candidati di cui al comma 3° dell'art. 1 indicheranno il programma prescelto fra quelli indicati alle lettere *A* e *B* dell'art. 15;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autentificazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.
Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Le tre prove scritte e la prova orale si svolgeranno sulle materie indicate nel programma di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1, commi secondo e terzo, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Qualora, per mancanza di vincitori, restassero vacanti alcuni o tutti i posti previsti in una delle lettere *a*) o *b*) del secondo comma dell'art. 1, saranno dichiarati vincitori altrettanti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 1 del bando, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. La copia dovrà essere prodotta in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficio dello stato civile del Comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del

Comune d' residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato medico e il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 37 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di conces-

sione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari od ai ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10.

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova aiuto ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire ai restanti idonei i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei quattordici posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore principale.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato suddetto con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Programmi di esame

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti dei seguenti programmi:

PROGRAMMA *A*

(Per i candidati in possesso di diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore).

Prove scritte:

I) compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza tecnica sulle aziende esercenti servizi di trasporto in regime di concessione;

II) *a*) aritmetica ed algebra elementare (Numeri reali. Potenze ad esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di secondo grado o riducibili al secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (uguaglianza, equivalenza e similitudine nel piano e nello spazio; poligoni, circonferenza e cerchio; poliedri, cilindro, cono, sfera);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

III) *a*) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto in tema di costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie);

b) disegno topografico.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte di cui al punto II;

2) *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico; collegamento di stazioni; triangolazione, celerimensura; poligonazione; calcolo delle coordinate; livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione;

3) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: trazione, pressione, torsione, taglio e flessione).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

4) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantieri (tracciamenti e operazioni preparatorie; ponteggi, armature e centine, opere provvisionali; modalità di esecuzione dei lavori; attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevati, per preparazione di malta, conglomerati e simili)

5) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi;

a) tracciati, progetti di massima e definitivi; calcoli relativi ai profili longitudinali ed alle sezioni trasversali; calcolo dei volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree; opere d'arte semplici; muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche; murature, archi, volte e fondazioni; strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato; strutture di scale e tetti;

6) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciate, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia, pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile, sagome; impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio; orari; prove e verifiche tecniche, vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

7) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automibilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

8) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

9) nozioni elementari di diritto (proprietà, distanze; servitù, espropriazioni per cause di pubblica utilità; legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazioni sociali; igiene del lavoro);

10) nozioni elementari di statistica;

11) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

PROGRAMMA *B*

(Per i candidati in possesso di diploma di perito industriale).

Prove scritte:

I) (come programma *A*);

II) (come programma *A*);

III) disegno tecnico di elementi od organi di macchine.

Prova orale:

1) le materie delle prive scritte di cui al punto II);

2) nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine;

3) cognizioni generali di termodinamica; leggi fondamentali;

4) nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione;

5) nozioni generali sulla elettricità e il magnetismo; leggi e misure fondamentali; cenni sulla elettrotecnica applicata (produzione e trasformazione dell'energia elettrica: trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica);

6) nozioni elementari di ottica ed acustica;

7) nozioni elementari di chimica generale;

8) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali; casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione. Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

9) elementi di tecnologia industriale e macchine utensili;

10) nozioni elementari sulle macchine a vapore e sui motori a combustione interna;

11) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

12) nozioni elementari di statistica;

13) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e la attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1965
Registro n. 101 Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 314

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo.

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale. - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . (provincia di . . . . il giorno . . domiciliato in . . . . (provincia di . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattordici posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . in data . presso lo Istituto di . . (i candidati delle carriere esecutive indicheranno altresì la qualifica rivestita) di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare nel caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . . dal . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per quanto si riferisce alle prove di esame il sottoscritto chiede di essere ammesso a sostenere le prove indicate nel programma di cui all'art. 15 del bando (Tale indicazione dovrà essere fornita solo dai candidati di cui all'ultimo comma dell'art. 1).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

(7952)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 2 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1965, registro n. 64, foglio n. 125, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a duecentodue posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1964, registro n. 75, foglio n. 730;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerato che si sono presentati a sostenere le prove scritte del predetto concorso n. 3032 candidati;

Ritenuta l'opportunità di integrare la Commissione giudicatrice, già nominata, di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in tre sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti (quattro) pari a quello della Commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova, di cui alle premesse, è integrata dai seguenti componenti:

I.

a) Poma prof. Geromina, ordinaria di filosofia e storia nel Liceo scientifico «T. Taramelli» di Pavia;

b) Signorelli prof. Gaetano, ordinario di materie giuridiche nell'Istituto tecnico commerciale «Duca d'Aosta» di Firenze;

c) Mattei dott. Marco, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

d) Zelioli prof. Aldo, ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare.

Segretario aggiunto dott. Catanzaro Antonia, consigliere di 1ª classe del Ministero della pubblica istruzione.

II.

a) Moscato prof. Alberto, ordinario di filosofia e storia nel Liceo classico «Mazzini» di Genova;

b) Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche nell'Istituto tecnico commerciale «V. Gioberti» di Roma;

c) De Fabris dott. Armando, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

d) Savarese prof. Corrado, ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare.

Segretario aggiunto Arbia dott. Rosario, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

III.

a) Arata prof. Fidia, ordinario di filosofia e storia nel Liceo classico di Massa;

b) Torre prof. Gennaro, ordinario di materie giuridiche nell'Istituto tecnico commerciale « P. Boselli » di Savona;
c) Mascione dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;
d) Petracchi prof. Gioacchino, ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare.

Segretario aggiunto, Fabiano dott. Virgilio, consigliere di 3ª classe del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti le sottocommissioni, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965, nella misura di L. 2.000.000 (due milioni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1965
Registro n. 80, *foglio n.* 138

(9062)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Rovigo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1189/14.9 del 31 dicembre 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 1189/14.9 del 6 maggio 1964, con il quale veniva prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 3634/14.7.26 del 15 gennaio 1965, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Rovigo al 1963;
Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice stessa;
Ritenute regolari e legittime tutte le operazioni inerenti all'espletamento del suddetto concorso;
Visti gli articoli 55, 56 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati veterinari risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1963:

1. Poli Bruno	punti	67,89
2. Chiorboli Angelo	»	67,74
3. Sivieri Mario	»	64,86
4. Biondani Gabriele	»	64,27
5. Cossutti Bruno	»	60,07
6. Rambelli Antonio	»	59,17
7. Tonetto Sante	»	58,24
8. Alberti Stefano	»	57,47
9. Cova Giuseppe	»	56,74
10. Manfredini Pier Giorgio	»	55,50
11. Pozzobon Albino	»	55,41
12. Solera Albano	»	55 —
13. Magni Vittorio	»	54,69
14. Bignardi Alessandro	»	54 —
15. Gallesani Francesco	»	53,50
16. Biondani Guido	»	53,25
17. Sturabotti Pietro	punti	53 —
18. Cappelli Dario	»	51,61
19. Dellasanta Evasio	»	50,50
20. Fava Giancarlo	»	47 —
21. Simio Carmelo	»	46,50
22. Morandi Luigi	»	46 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Rovigo, della Prefettura di Rovigo e dei comuni di Villadose, Ceregnano e San Martino di Venezze.

Rovigo, addì 29 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: SANNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 1189/14.9 del 31 dicembre 1963 e n. 1189/14.9 del 6 maggio 1964, relativi al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1963;
Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 1666/14.6.1 del 29 ottobre 1965, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati veterinari risultati idonei nel predetto concorso;
Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione del vincitore del vincitore del posto di veterinario condotto consorziale vacante al 30 novembre 1963;
Visti gli articoli 55, 56 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il têsto unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il veterinario dott. Poli Bruno, primo classificato nel concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1963, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto consorziale presso il Consorzio veterinario tra i comuni di Villadose, Ceregnano e San Martino di Venezze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Rovigo, della Prefettura di Rovigo e dei comuni di Villadose, Ceregnano e San Martino di Venezze.

Il presidente del Consorzio veterinario interessato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Rovigo, addì 30 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: SANNA

(9089)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 200 del 15 gennaio 1962, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Anzio, Colleferro, Tolfa (in consorzio con il comune di Allumiere) e Monterotondo (in consorzio con il comune di Mentana) alla data del 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 3138 del 15 ottobre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Considerata la regolarità e la legittimità delle operazioni espletate dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Sperindè Armando . . . punti 73,085
2. Sergi Domenico . . . . » 71,300
3. Cianni Mario . . . . » 71,085
4. Colesanti Aldo . . . . . . » 67,985
5. Compagnucci Eugenio . . . . . . » 66,037
6. La Vitola Francesco . . . . . . » 64,242
7. Caranti Vittorio . . . . » 63,670
8. Maccioni Ettore . . . . » 62,847
9. Rossini Enrico . . . . » 62,260
10. Cianci Alfredo Mario . . . . . . » 61,973
11. Gadani Giovanni . . . . » 61,955
12. Pierpaoli Vincenzo . . . . . . » 61,907
13. Sampaolesi Giuseppe . . . . . . » 61,516
14. Prete Luigi . . . . » 60,735
15. Faralli Michele . . . . » 59,890
16. Sabbatino Domenico . . . . . . » 59,464
17. Palazzi Marcello . . . . » 59,340
18. D'Apice Elio . . . . » 58,215
19. Colasanti Nicola . . . . » 58,132
20. D'Allocco Michele . . . . . . » 56,903
21. Bontempi Pietropaolo . . . . . . » 56,102
22. Scappaticci Fausto . . . . . . » 54,715
23. Francani Francesco . . . . . . » 54,500
24. Lardo Luigi . . . . » 53,905
25. D'Amico Francesco . . . . . . » 52,724
26. Bruni Eliano . . . . » 51,640
27. Perica Adalberto . . . . » 51,500
28. Zinci Antonio . . . . » 51 —
29. Meriano Aldo . . . . punti 50,800
30. Pucci Giorgio Maria . . . . . . » 50,236
31. Del Francia Franco . . . . . » 50,043
32. Aloisi Romualdo . . . . . » 44,118

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 13 novembre 1965

Il veterinario provinciale: NISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 170 del 13 novembre 1965, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultanti idonei nel concorso a quattro posti di veterinario condotto nei comuni di Anzio, Colleferro, Tolfa (in consorzio con il comune di Allumiere) e Monterotondo (in consorzio con il comune di Mentana) vacanti al 30 novembre 1961;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Sperindè Armando: Consorzio Monterotondo-Mentana;
2) Sergi Domenico: Anzio;
3) Cianni Mario: Colleferro;
4) Colesanti Aldo: Consorzio Tolfa-Allumiere.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 13 novembre 1965

Il veterinario provinciale: NISI

(8896)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.